



Prot. 41847  
Trieste, 28/11/2002

N. 74

Titolo VII Classe 6

Ai Sigg. Presidi delle Facoltà  
LORO SEDI

Oggetto: Obblighi di didattica frontale – retribuibilità affidamenti/supplenze

Si riassume di seguito la disciplina approvata – con decorrenza dall' a.a. 2002/2003 - dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione in materia di obblighi di didattica frontale dei professori di ruolo (art 23, II comma, del Regolamento Didattico di Ateneo) e di retribuibilità degli affidamenti/supplenze.

#### OBBLIGHI DI DIDATTICA FRONTALE.

- 1 - Per tutti i professori di ruolo (sia a tempo pieno che a tempo definito) è stato stabilito un impegno minimo obbligatorio di 90 ore di didattica frontale da svolgere nei corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica, di specializzazione, master, corsi del precedente ordinamento, nonché corsi di dottorato di ricerca in cui le ore di lezione siano debitamente documentate.
- 2 - Per i docenti che impartiscano insegnamenti di particolare impegno in ragione dell'elevato numero di studenti iscritti e di particolari modalità di organizzazione delle attività didattiche, il Consiglio di Facoltà può fissare, in deroga, un obbligo orario minimo di didattica frontale di 60 ore con deliberazione motivata da sottoporre, caso per caso, all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 3 - La copertura degli insegnamenti nei corsi di laurea triennale deve essere garantita dalle Facoltà prioritariamente con docenti di ruolo nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di afferenza o settori affini.
- 4 - L'attività didattica frontale dei professori di ruolo non può essere esaurita nei corsi di specializzazione, nei master e nel dottorato di ricerca.

Con riferimento al citato art. 23, II comma, del Regolamento Didattico, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione hanno ritenuto che tale norma possa essere interpretata nel senso che il docente, qualora non riuscisse a completare nell'ambito della propria Facoltà il numero minimo di ore di didattica frontale ( 90 ore ovvero 60 ore nei casi di deroga approvati ), possa svolgere le ore mancanti al raggiungimento del limite minimo fissato in forma di supplenza/affidamento gratuiti presso altre Facoltà dell' Ateneo, previo parere favorevole della Facoltà di appartenenza.

Nei casi in cui, in sede di programmazione didattica, non sia risultato possibile conferire a docenti di ruolo attività didattica frontale per il numero di ore minimo previsto, si invitano le SS. LL. a darne tempestiva comunicazione al Senato Accademico per i provvedimenti necessari ad assicurare il pieno utilizzo degli stessi docenti con il ricorso all' affidamento/supplenza gratuiti presso altre Facoltà.



### RETRIBUIBILITÀ AFFIDAMENTI/SUPPLENZE

1 – Come stabilito dall' art. 12, comma 7, della legge 341/1990, per poter essere retribuiti gli affidamenti / supplenze devono essere svolti oltre i limiti dell' impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, e precisamente:

- a) dai professori di ruolo al di fuori dell'impegno orario annuo complessivo previsto dall' art. 10 del DPR 382/1980 ( non meno di 350 ore per il tempo pieno e di 250 ore per il tempo definito);
- b) dai ricercatori di ruolo oltre l'impegno didattico previsto dalla normativa vigente ( art.32 DPR 382/1980, artt 1 legge 158/1987, art. 11-quater legge 236/1995 ) e cioè: impegno massimo di 250 ore per i ricercatori non confermati, 350 ore per i ricercatori confermati a tempo pieno, 200 ore per i ricercatori confermati a tempo definito (salvo diverso parere del Consiglio di Stato al quale il Ministero ha posto in merito un apposito quesito).

Agli assistenti del ruolo ad esaurimento si applicano le disposizioni previste per i ricercatori confermati secondo quanto disposto dall' art. 2-ter della legge 158/1987 e dall' art.16 della legge 341/1990.

2 – Oltre a quanto previsto dal punto 1, a), che precede, relativamente ai soli professori di ruolo può essere retribuita a titolo di affidamento/supplenza l' attività didattica frontale svolta oltre le 90 ore - ovvero oltre le 60 ore nei casi di deroga approvati dai suddetti Organi accademici - presso i corsi di laurea triennale, i corsi di laurea specialistica, di specializzazione e master, nonché i corsi del precedente ordinamento ( con esclusione dei corsi di dottorato di ricerca in quanto non prevedono corsi d'insegnamento ufficiali ).

3 - E' fissato in 60 ore il limite massimo annuo di ore retribuibili a titolo di supplenza/affidamento a favore dello stesso docente, inteso come limite complessivo nell' ambito dell' Ateneo.

4.- Nel caso di conferimento di due o più affidamenti/supplenze da parte di diverse Facoltà ad uno stesso docente, questi sarà retribuito - nel limite massimo delle 60 ore - per le ore di affidamento/supplenza più favorevoli dal punto di vista retributivo;

5 - Viene stabilito il seguente regime di deroga al limite della retribuibilità degli affidamenti/supplenze:

a) per i Corsi di studio attivati fuori sede con finanziamenti esterni (sedi di Portogruaro e Pordenone ) non sussistono limitazioni orarie alla retribuibilità di affidamenti/supplenze;

b) per le Scuole di specializzazione non mediche (con spesa a carico dei fondi della Scuola) e per i Corsi di perfezionamento (con spesa a carico delle specifiche risorse destinate ai corsi stessi nell' ambito della quota destinata alla struttura interessata) viene stabilita la retribuibilità di affidamenti/supplenze fino ad un ulteriore limite di 60 ore oltre quello stabilito nel precedente punto 3.

In conformità alla descritta disciplina, nel deliberare in merito al conferimento a titolo retribuito degli affidamenti/supplenze, le Facoltà sono invitate:

- a) a precisare che l' attività didattica viene conferita oltre i limiti dell' impegno orario complessivo, nonché - per i professori di ruolo - oltre l' obbligo orario minimo di didattica frontale ( 90 ore o 60 nei casi approvati di deroga );
- b) a commisurare, nei casi di affidamenti/supplenze - conferiti a professori di ruolo - che concorrano a completare il limite minimo di ore di didattica frontale, i relativi compensi in proporzione al numero di ore di affidamento/supplenza che eccedano il predetto limite orario minimo.

Relativamente allo svolgimento di attività didattica fuori sede, in data 17.9.2002 il Senato Accademico, nel rispetto del criterio che le risorse didattiche debbano essere utilizzate in modo ottimale in sede e considerata l' entrata in vigore dal corrente anno accademico della nuova disciplina sugli obblighi orari di didattica frontale, ha deliberato che le Facoltà, in caso di parere favorevole allo svolgimento di attività didattica fuori sede, dichiarino non solo che detta attività non interferisce con gli impegni didattici richiesti ai docenti interessati presso questo Ateneo e che risultano soddisfatte le esigenze di copertura di insegnamenti nei settori di appartenenza, ma altresì che - a seguito degli opportuni riscontri nell' ambito



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

---

della programmazione didattica - risultano soddisfatti gli obblighi posti dalla nuova disciplina in materia di didattica frontale.

Per quanto riguarda la verifica degli obblighi di didattica frontale, si rammenta che, ai sensi del Regolamento sul controllo delle attività didattiche e accademiche del personale docente, emanato con DR n. 206/AG dd. 22.2.1984, il personale docente è tenuto all' autocertificazione mediante gli appositi diari e che il controllo degli stessi viene svolto dal Preside di Facoltà.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione presso il personale docente ed i ricercatori di ruolo della propria Facoltà alla presente rettorale, che viene inserita nella bacheca circolari dell' Ateneo ( sito WEB dell' Ateneo – Intranet – bacheca circolari interne ).

Distinti saluti.

IL RETTORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Rector.